

STATUTO

SPEEDY LINE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA ACHILLE GRANDI
87/A

Numero REA: AR - 171697

Codice fiscale: 02237710518

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2015 - Statuto completo	2
--	---



FRANCESCO CIRIANNI

NOTAIO

Via Ser Petraccolo n. 7

AREZZO

Telefono 0575.20304-20305

Fax 0575.28073

e-mail: fcirianni@notariato.it

STATUTO

*** * * * ***

Articolo 1) — Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata:

"SPEEDY LINE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Articolo 2) — Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Arezzo.

Articolo 3) — Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) — Durata

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050.

Articolo 5) — Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta Legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- 2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative;
- 4) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155, le norme del Codice Civile relative alle società cooperative;
- 5) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 6) — Clausole non lucrative

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del Codice Civile:

1. è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o, comunque, posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
4. è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 7) — Definizione dello scopo e attività mutualistica

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate come previsto dall'articolo 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo

scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale

è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'articolo 2520, comma 2, del Codice Civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile).

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (articolo 2545 del Codice Civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'articolo 2520, comma 2, del Codice Civile. A tal fine, essi devono, in particolare, evidenziare:

1. il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa e, quindi, le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;
2. i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
3. i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;
4. i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
5. il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunerazione.

Articolo 8) — Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- = la manutenzione, la riparazione e l'assistenza tecnica di apparecchiature elettroniche ed elettriche di ogni genere hardware;
- = il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di:
 - apparecchiature elettroniche ed hardware;
 - cancelleria e materiali per ufficio;
- = l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi.

Articolo 9) — Requisiti soggettivi dei soci cooperatori

Possono essere soci cooperatori:

- a - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che — ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 381/1991 — alle cooperative istituite ai sensi della presente Legge non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1815;
- b - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci svantaggiati";
- c - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- d - ove il numero dei soci sia superiore a nove, le persone giuridiche pubbli-

che o private, nei cui statuti sia previsto — ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del Codice Civile.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 10) — Soci in prova

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale (ovvero: al loro inserimento nell'impresa sociale). La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione, nonchè i criteri e le modalità dell'inserimento nell'impresa sociale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento. Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari a un mezzo di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa. I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del Codice Civile. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 11) — Ammissione dei soci cooperatori

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

Articolo 12) — Quote dei soci cooperatori

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Articolo 13) — Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del Codice Civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Articolo 14) — Recesso del socio cooperatore

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

— allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

— allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

— ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, del Codice Civile, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla Legge e dal presente statuto.

Articolo 15) — Esclusione del socio cooperatore

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nel caso in cui il socio si

renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della Legge e del presente statuto.

**Articolo 16) — Liquidazione e rimborso delle quote
del socio cooperatore**

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del Codice Civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 17) — Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del Codice Civile.

Articolo 18) — Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del Codice Civile.

Articolo 19) — Riserve sociali

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per Legge o statuto, accantonare ad apposita riserva — qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto — una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del Codice Civile.

Articolo 20) — Esercizi sociali

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 21) — Destinazione degli utili di esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per Legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 22) — Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
in forma liquida;

mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 23) — Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 24) — Rappresentanza in assemblea

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di 3 (tre).

Articolo 25) — Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nel territorio della provincia di Arezzo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 26) — Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 27) — Approvazione delle deliberazioni assembleari

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in

seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del Codice Civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di Legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Articolo 28) — Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo tre ad un massimo di cinque membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali, ovvero da un Amministratore Unico.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 29) — Amministratori delegati

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;

i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, del Codice Civile).

Articolo 30) — Presidente e vicepresidente

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 31) — Compenso degli amministratori

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del Codice Civile. Il compenso degli amministratori investiti

delle cariche di presidente o di consigliere delegato e stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 32) — Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Provincia in cui rientra la sede della società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 33) — Poteri di amministrazione e competenze dei soci

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla Legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del Codice Civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del Codice Civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 34) — Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

Articolo 35) — Collegio sindacale e revisione legale

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla Legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del Codice Civile).

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di Legge, ovvero quando volontariamente nominato dai

soci, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale.

Tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 36) — Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del Codice Civile, e negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di Legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di Legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del Codice Civile.

Articolo 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Firmato: ROSSI MARCO

ROSSI MICHELE

ROSSI GIANLUCA

ROSSI SIMONE

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

11 di 11